



COMUNE DI MALTIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
Cod. Istat 044027

Prot. n°0007818
REGISTRO GENERALE N. 31

ORIGINALE

ORDINANZA DEL SINDACO
N. 11 DEL 10-09-2021

**Oggetto: GESTIONE EMERGENZA IDRICA- DICHIARAZIONE DEL LIVELLO
DI ALLARME CODICE ROSSO 3° STADIO - ORDINANZA**

L'anno duemilaventuno addì dieci del mese di settembre,

IL SINDACO

IL SINDACO

VISTO il Decreto Legislativo n.152/2006, “Norme in materia ambientale”, ed in particolare l’art. 144, secondo cui l’uso dell’acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi e gli altri usi sono ammessi solo quando la risorsa idrica è sufficiente a condizione che non ledano la qualità dell’acqua per il consumo umano;

PRESO ATTO che la CIIP (Cicli Integrati Impianti Primari spa), gestore del servizio idrico, con nota pervenuta in data 03/09/2021, assunta a protocollo di questo Comune al nr. 7595, e con nota prot. 7728 del 09/09/2021, comunicava lo stato di emergenza idrica con conseguente attivazione del “Livello di ALLARME - Codice ROSSO - 3° stadio - 3° fase”;

RILEVATO che nella suddetta nota della CIIP spa si chiede all’autorità comunale competente l’adozione di un provvedimento finalizzato a informare e sensibilizzare la cittadinanza ad un contenimento dei consumi;

CONSIDERATO che sussistono i presupposti per l’adozione di un’ordinanza al fine di sensibilizzare l’utenza ad un corretto uso dell’acqua potabile;

RISCONTRATA la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle condizioni di contingibilità ed urgenza all’art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, stante l’obbligo di tutela della salute pubblica;

VISTI:

- Il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento all'art. 50;

- Il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, con particolare riferimento all'art. 98;

- La Legge n. 689 del 24/11/1981.

ORDINA

alla cittadinanza, per tutta la durata del suddetto stato di emergenza, di utilizzare con parsimonia l'acqua, limitandone l'uso alle sole esigenze igienico-potabili, disponendo che utilizzi non consentiti, quali innaffiare orti e giardini, cortili, lavare automezzi, pulire strade, marciapiedi, ecc. con l'acqua potabile, sono proibiti e che ai trasgressori verranno applicate le sanzioni normativamente previste;

AVVERTE

L'inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis, comma 1 bis, del D.Lgs n. 267/2000 (da 25 a 500 euro), secondo le modalità di cui alla Legge 681/81, fatte salve le ulteriori sanzioni applicabili ai sensi della normativa vigente.

DEMANDA

All'Ufficio di Polizia Locale di verificare il rispetto di quanto contenuto nel presente provvedimento e di applicare le eventuali sanzioni ai trasgressori;

INFORMA

Per il diritto di accesso e di informazione ai cittadini come previsto dalla legge 07.08.1990, n. 241 che:

- l'autorità emanante è il Sindaco del Comune di Maltignano;
- il Servizio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è il Servizio Polizia Locale - Area 4[^] Settore sito in via Nuova n. 1;

DISPONE

1. che la presente ordinanza è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line Comunale, sul sito istituzionale dell'Ente ed è immediatamente eseguibile;
2. Copia della presente ordinanza viene trasmessa:
alla società CIIP Spa Cicli Integrati Impianti Primari viale Repubblica n. 24 Ascoli Piceno;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giudiziale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dal ricevimento della presente oppure, in via alternativa,

ricorso straordinario al Presidente della Regione, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
FALCIONI ARMANDO
firmato digitalmente